

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

(Artt. 1-8 del decreto legge 25.9.2001, n. 350, convertito con modificazioni)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito (art. 1)

A partire dal 1° gennaio 2002, tutti i conti correnti in lire verranno ridenominati in euro da parte delle banche senza un'esplicita richiesta da parte del correntista e senza alcun onere aggiuntivo per quest'ultimo. Alle banche è concessa la possibilità di convertire in euro i conti correnti dei propri clienti prima del 31 dicembre 2001, automaticamente e previo avviso impersonale (rivolto cioè alla generalità dei clienti) sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che il correntista, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, non richieda con atto scritto di mantenere in lire il proprio conto fino al 31 dicembre 2001. Allo scadere dei quindici giorni dalla pubblicazione varrà quindi la regola del silenzio-assenzo.

Una volta convertito in euro il c/corrente, il cliente potrà continuare ad operare anche in lire fino al 31 dicembre 2001 (emettere o incassare assegni, versare contanti, effettuare bonifici, ecc..). Le stesse disposizioni si applicano anche per i c/c denominati in unità di conto di Paesi partecipanti all'euro.

A partire dal 1° gennaio 2002 non potranno essere emessi in lire assegni, cambiali e altri titoli di credito (se emessi non avranno valore come titoli di credito) così come, dalla stessa data, non potranno essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Gli importi in lire contenuti negli assegni o in altri titoli di credito emessi prima del 1° gennaio 2002 saranno riferiti all'euro sulla base del tasso di conversione lira/euro ($1 \in 1936,27$). La stessa considerazione vale anche per gli importi in lire presenti negli ordini di pagamento di addebitamento o di accreditamento impartiti entro il 31 dicembre 2001. Si dispone, inoltre, che fino al 28 febbraio 2002 potranno ancora essere versate in banca monete e banconote in lire.

Queste disposizioni sono applicabili anche alle Poste S.p.A. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

Conversione in euro dei valori bollati e postali (art. 1-bis)

E' concessa la possibilità ai soli "*tabaccai e agli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico di valori bollati*" di sostituire presso i loro fornitori:

- valori bollati denominati solo in lire tra il 1° gennaio 2002 e il 28 febbraio 2002;
- valori bollati denominati sia in lire sia in euro entro sei mesi dalla determinazione della tariffa del bollo in euro.

La sostituzione avverrà con valori bollati in euro di pari valore, al netto dell'aggio percepito, e salvo che non vi siano abusi o falsificazioni in quelli che si restituiscono.

Riguardo ai valori postali (francobolli) valgano le medesime disposizioni, purché gli stessi non siano stati dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono fissate le modalità in base alle quali attuare la conversione dei suddetti valori nonché le misure di controllo al fine di prevenire possibili situazioni di abusi o falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro.

Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto Iva, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale (art. 2)

Le banche e le poste, per le attività di banco-posta, rimarranno chiuse il 31 dicembre 2001 al fine di consentire alle stesse di:

- convertire i conti correnti dei propri clienti denominati ancora in lire a quella data;
- predisporre tutti gli accorgimenti necessari per mettere a disposizione della clientela il contante in euro dal 1° gennaio 2002.

Relativamente al solo periodo d'imposta 2001, è anticipato al 24 dicembre 2001 il termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva mentre le poste e le banche, concessionari del servizio nazionale di riscossione, dovranno riversare tali somme entro il 28 dicembre 2001.

Gli stipendi e la tredicesima del personale statale potranno essere corrisposti anticipatamente a partire dal 7 dicembre 2001 in modo tale da limitare l'afflusso delle lire nelle ultime settimane del 2001, facilitando al contempo il ritiro delle stesse dal 1° gennaio 2002.

I differimenti temporali previsti dal decreto sono i seguenti:

| comma 1 | 31 dicembre 2001 | chiusura degli sportelli bancari e di quelli postali, |
|---------|-----------------------|--|
| | | limitatamente per le operazioni di banco-posta |
| comma 1 | 31 dicembre 2001 | chiusura degli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria |
| | | provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, |
| | | della Cassa depositi e prestiti |
| comma 2 | 29 dicembre 2001 | impossibilità di effettuare presso gli sportelli postali le ope- |
| | | razioni di prelievo o di accredito, ovvero di |
| | | movimentazione in tempo reale dei c/correnti |
| comma 3 | 29 e 31 dicembre 2001 | chiusura degli uffici provinciali delle Agenzie del Territorio, |
| | | con il 28 dicembre 2001 quale ultimo giorno lavorativo |
| comma 4 | 24 dicembre 2001 | spostamento del termine ultimo per versare l'acconto Iva |
| | | relativo al periodo d'imposta 2001 |
| comma 4 | 28 dicembre 2001 | termine entro il quale le poste e le banche, concessionarie |
| | | del servizio nazionale di riscossione, dovranno versare le |
| | | somme riscosse a titolo di acconto Iva |
| comma 6 | | impossibilità di effettuare il pagamento delle accise tramite |
| | | il modello F24; sarà in ogni caso possibile effettuare un ver- |
| | | samento diretto in Tesoreria dello Stato |
| comma 7 | 27 dicembre 2001 | spostamento a tale data dei termini di pagamento dei diritti |
| | | doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scaden- |
| | | za tra il 28 e il 31 dicembre 2001 |
| comma 8 | 28 dicembre 2001 | chiusura anticipata dell'esercizio finanziario 2001 per la |
| | | Tesoreria dello Stato |
| comma 9 | 7 dicembre 2001 | data a partire dalla quale potranno esser corrisposti |
| | | gli stipendi e la tredicesima al personale statale |

Chiusura del sistema dei pagamenti <<BI-REL>> e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni (art. 3)

La norma dispone che qualora la Banca d'Italia, in base a quanto deciso dal SBCE (Sistema Europeo delle Banche Centrali), stabilisse la chiusura del sistema BI-REL in un giorno lavorativo, ne deve dare comunicazione, almeno quindici giorni prima del giorno fissato, tramite avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il BI-REL è, assieme al BI-COMP, il sistema italiano collegato TARGET, meccanismo utilizzato per effettuare, a livello trans-europeo, pagamenti in euro in tempo reale.

E' inoltre stabilita la proroga di diritto di tutti i termini in scadenza nei giorni di chiusura, fissati in base alla disposizione appena illustrata, al primo giorno lavorativo successivo determinato in base al Calendario della Banca d'Italia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI CONTRO LA FALSIFICAZIONE DELL'EURO

Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse (art. 4)

La disposizione, inserendo l'art. 52-quater nel decreto legislativo n. 213/98, estende la tutela penale prevista contro la falsificazione di monete e banconote che possiedono corso legale alle monete e banconote in euro, che prima del 1° gennaio 2002 non hanno ancora corso legale con la riduzione di un terzo delle pene previste dal codice penale.

La diminuzione non opera, qualora pur attuando condotte di falsificazione entro il 1° gennaio 2002, monete, banconote false ed i valori di bollo vengano messi in circolazione dopo tale data.

Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale (art.5)

L'articolo 461 del codice penale è modificato nel senso di sanzionare le condotte illecite che abbiano ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione ovvero la detenzione o la fabbricazione di programmi informatici destinati alla falsificazione di monete, valori bollati o carta filigranata.

Responsabilità amministrativa degli enti (art.6)

I reati che possono comportare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2000 vengono integrati da quelli riguardanti la falsificazione di monete, carte di pubblico credito, nonché valori in bollo, con sanzioni variabili a seconda del tipo di illecito.

Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento (art. 7)

Si indicano gli obblighi di comunicazione al Ministero delle Finanze per le autorità nazionali che individuano, raccolgono ed analizzano i dati tecnici e statistici e le altre informazioni sui casi di falsificazione.

Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità (art. 8)

Si prevede l'obbligo per "le banche e gli altri soggetti che distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro" di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete in euro sospettate di falsità e trasmetterle, senza indugio, rispettivamente alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per le eventuali violazioni degli obblighi di trasmissione e ritiro o delle eventuali disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prevista una sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro.